



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Bologna

Prima Sezione Civile

riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Fausto Casari	Presidente
dott. Francesco Parisoli	Consigliere rel.
dott. Riccardo Di Pasquale	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 451 del Ruolo Generale
dell'anno 2014, promossa da

IMAL S.R.L., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Ceccarelli, Emanuele Silvestri, Bianca Maria Giacò e Mariangela Balestra come da delega in atti

- attrice opponente -

contro

ARIAN SINA INC., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avv.ti Cecilia Carrara e Francesca Salerno come da delega in atti

- convenuta opposta -

IN PUNTO A: Opposizione alla esecutorietà di lodi arbitrali stranieri (art. 840 c.p.c.)



Assegnata a decisione all'udienza collegiale del 17 novembre 2015, sulle seguenti

CONCLUSIONI

come da verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni

RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Lo svolgimento del processo e gli antefatti sono descritti nel ricorso introduttivo e nella comparsa conclusionale di IMAL s.r.l. (nel prosieguo, IMAL) cui si rinvia, trattandosi di circostanze non controverse.

In ogni caso, il lodo della cui efficacia nell'ordinamento italiano si controverte, emesso a Parigi il 7 febbraio 2013, ha condannato IMAL a pagare ad ARIAN SINA INC. (nel prosieguo, ARIAN) la somma di \$ 2.122.923,45 e di ulteriori \$ 361.795,90 (come interessi), a titolo di risarcimento del danno derivante dall'inadempimento al contratto con cui la società italiana si obbligava ad inviare in Iran dei propri supervisori che coadiuvassero la controparte nella installazione di un impianto (fornito dalla stessa IMAL, con separato, anche se contestuale, accordo contrattuale) per la produzione di pannelli in fibra di legno.

Il collegio arbitrale, pronunciatosi sulla base del codice svizzero in ossequio a specifica previsione contrattuale, ha disatteso la eccezione di inadempimento con



la quale IMAL aveva preteso di giustificare la propria omissione, asserendo che ARIAN non aveva ancora provveduto a saldare i crediti ancora in essere per la fornitura dell'impianto.

Gli arbitri, nella prospettazione della parte opponente, hanno ritenuto che vi fosse incertezza sui crediti di IMAL asseritamente rimasti inevasi e che, in ogni caso, il rifiuto opposto dalla società italiana non rispondesse al principio di buona fede che secondo il codice svizzero doveva sorreggere la eccezione di inadempimento, in quanto non proporzionato al danno potenzialmente arrecabile alla committente.

2. Con decreto 24 dicembre 2013, su ricorso di ARIAN, il Presidente di questa Corte ha dichiarato efficace in Italia il lodo straniero e IMAL ha presentato opposizione ex art. 840 c.p.c. con atto di citazione notificato il 25 febbraio 2014.

3. L'opponente ha eccepito, anzitutto, il difetto di *ius postulandi* dei difensori di ARIAN per nullità o, più in generale, invalidità e, perciò, inefficacia della procura alle liti di ARIAN allegata al ricorso introduttivo, deducendo, da ultimo:

a) la mancanza del timbro della società avversaria, nella sottoscrizione della procura, quale requisito essenziale, per la legge iraniana, per la validità degli atti compiuti



dalla società;

b) la mancanza, nella sottoscrizione dell'atto, delle generalità del notaio, essendovi soltanto la indicazione dell'ufficio notarile legale nr. 329 di Teheran, con la conseguente impossibilità di identificare il funzionario che ha provveduto alla redazione del documento;

c) la carenza, nel contenuto dell'atto stesso, della attestazione, da parte del pubblico ufficiale, di avere provveduto alla identificazione delle generalità dei sottoscrittori e dell'apposizione delle firme in sua presenza, come richiesto per la scrittura privata autenticata, sul rilievo che, pur dovendo farsi riferimento alla *lex loci* per accertare la validità del mandato, è comunque necessario che l'ordinamento straniero conosca l'atto pubblico o la scrittura privata e ne disciplini la formazione in maniera non contrastante con le linee fondamentali del nostro ordinamento che consistono, quanto alla scrittura privata, nella dichiarazione del pubblico ufficiale che il documento è stato firmato in sua presenza e nel preventivo accertamento della identità del sottoscrittore; l'ulteriore carenza di altre requisiti essenziali alla validità dell'atto, quali la data ed il luogo di formazione, risultando dal testo della procura unicamente la data ed il luogo di annotazione;

d) il difetto, nella procura, della legalizzazione



richiesta dall'art. 33 del d.P.R. n. 445 del 2000, richiamato dall'art. 52 lett. f del D. Lgs. 70/2011, c.d. legge consolare, legalizzazione che, nell'assunto della parte opponente, avrebbe dovuto riguardare la firma del notaio in calce alla procura alle liti.

L'eccezione, però, va disattesa.

Si deve rilevare che la *ratio* che presiede alla esigenza della autenticazione delle scritture private, della formazione ed utilizzazione di atti pubblici, della stessa legalizzazione per gli atti formati all'estero può tranquillamente identificarsi nella esigenza di certezza dei rapporti giuridici e, dunque, nella finalità di ascrivere il compimento dell'atto o il suo contenuto al soggetto che apparentemente ne è l'autore: nella specie, la certezza deve investire la riferibilità della procura alle liti ad ARIAN.

Ora, quanto alla censura *sub a*):

non è controversa e, anzi, risulta espressamente riconosciuta da IMAL nella citazione in opposizione (dove si doleva, senza avere neanche letto l'atto, che la volontà di ARIAL di conferire la procura alle liti fosse stata manifestata dal solo Ali Saeedi, qualificatosi nel ricorso come legale rappresentante della società) la qualità di consiglieri di amministrazione dei due soggetti (oltre al Saeedi, la sig.ra, e non sig., Mojgan Jalalian) che hanno conferito la procura alle liti per conto della società e,



dunque, il loro potere rappresentativo;

l'opponente ha invocato a sostegno dell'assunto di invalidità della procura un parere legale di professionista iraniano, dott. Hassan AMIRSHAHI, secondo cui l'atto avrebbe dovuto recare il timbro generale della società, per poterla vincolare, *"così da poter rivendicare la conformità alle norme imperative e statuali riguardanti le procedure per la rappresentanza di un soggetto giuridico"*, atteso che *"nell'intero Medio Oriente, la firma di un ente societario senza il timbro generale non ha alcun significato"*.

In proposito è assorbente il rilievo che nel parere non sono specificate quali siano le norme imperative *"e statuali"* dell'ordinamento straniero che si assumono violate e, in ogni caso, non si può non rilevare come, a prescindere dalle considerazioni del legale iraniano, la mancanza del timbro sia un dato meramente formale che non impedisce di ascrivere la procura alla volontà della società, volta che non si abbiano dubbi sulla qualità dei sottoscrittori e sull'intento da loro manifestato di dare mandato ai legali per agire in giudizio.

Quanto alla censura *sub b)*:

parte opponente non chiarisce in base a quella normativa dello Stato iraniano il pubblico ufficiale che ha sottoscritto il documento dovesse indicare le proprie generalità e sembra riferire, con tale pretesa, all'autorità



straniera esercente funzioni notarile lo stesso status libero professionale esistente in Italia.

Peraltro, anche a voler trascurare l'esistenza di un dato identificativo oggettivo rappresentato dal numero (329) dell'ufficio notarile, può desumersi, comunque, dalla stessa intestazione dell'atto - *Potere giudiziario - Organizzazione del registro degli atti e delle proprietà del paese - ufficio notarile legale nr. 329 di Teheran* - che le dette funzioni vengano svolte da uffici statali, dipendenti dal Ministero della Giustizia, o suo omologo, e, in quanto tali, suscettibili di essere esercitate impersonalmente da funzionari addetti all'ufficio medesimo. Con l'onere conseguente, e non assolto, della parte opponente che ha sollevato l'eccezione di dimostrare che l'autore dell'atto non era un funzionario incardinato nell'ufficio notarile legale nr. 329 di Teheran o, prima ancora, che tale ufficio non aveva alcun potere di certificazione o autenticazione.

Quanto alla censura *sub c)*:

la censura è erronea in punto di fatto, dal momento che il testo della procura reca la chiara ed inequivocabile, identificazione di coloro che l'hanno sottoscritta, con la indicazione dei relativi documenti di identità evidentemente consultati dall'ufficio notarile, e l'attestazione che tali soggetti *"hanno sottoscritto congiuntamente il presente atto"*, sicché non è dato capire su quali argomenti parte



opponente abbia fondato il proprio assunto *in parte qua*.

La censura, però, è infondata sotto altro profilo, dal momento che la procura in esame è stata formata dall'ufficio notarile iraniano che ha raccolto la volontà dei due comparenti e, dunque, non si è limitato ad autenticare le sottoscrizioni apposte ad una scrittura formata *aliunde*.

La data rilevante, poi, è evidentemente quella (2 ottobre 2013) dell'annotazione della procura alla pag. 172 del reg./volume n. 183 presso lo stesso ufficio notarile legale n. 139 di Tehran al n. 119590, annotazione che da sola vale a conferire certezza alla data stessa e al momento di formazione del documento nei confronti dei terzi (avendo rilievo, ovviamente, che la procura alle liti preesistesse alla introduzione del giudizio).

Quanto alla censura *sub d)*:

va rilevato che, come osservato dalla parte opposta, la legalizzazione dell'autorità consolare italiana a Teheran è contenuta nella procura, con la data del 9 ottobre 2013, e riguarda la firma del funzionario del Ministero degli Esteri, il quale a sua volta, ha legalizzato le firme apposte in calce alla traduzione, ossia quella del traduttore e dell'ufficio del Ministero della Giustizia che certificava la firma del traduttore.

Ora, è evidente che la legalizzazione del funzionario del Ministero degli Esteri, sig. Yahyazadeh, non poteva che



riferirsi alla conformità dell'atto, come tradotto, al documento originale in tutti i suoi aspetti, inclusa la qualità del soggetto che lo aveva formato, attestando, perciò, implicitamente che la procura alle liti risultante dalla traduzione ufficiale era conforme a quella redatta nella lingua nazionale e che era stata formata da un soggetto a ciò autorizzato secondo la legislazione iraniana.

La legalizzazione italiana ha riguardato, invece, la sottoscrizione apposta dal funzionario del Ministero degli Esteri straniero, e non poteva essere diversamente, considerato che l'atto era già stato formato e che risultava redatto in lingua persiana.

4. Nel merito, IMAL ha dedotto che il lodo non può essere dichiarato esecutivo ex art. 840 comma 3°, n. 2) c.p.c., per impossibilità di far valere la propria difesa nel giudizio arbitrale, sulla scorta di due motivi, entrambi attinenti alla motivazione della decisione arbitrale:

a) gli arbitri hanno deciso, secondo parte opponente, sulla base di un fatto di cui le parti non avevano discusso nel corso del giudizio e che nemmeno era stato eccepito dalla parte attrice ARIAN, ossia l'incertezza sulla quantificazione dei crediti inevasi invocati da IMAL a fondamento della eccezione di inadempimento e relativi a costi di trasporto, fluttuazione dei cambi, costi di pagamenti anticipati da IMAL e non rimborsati, ordini



impagati, penalità dovute al rifiuto di ARIAL di ritirare una linea di laminazione di seconda mano;

ARIAN non aveva mai sollevato alcuna eccezione in ordine alla quantificazione di tali crediti e si era limitata ad eccepire la mancanza di collegamento tra il contratto di prestazione di servizi e quello principale avente ad oggetto la vendita delle componenti dell'impianto, eccezione che, peraltro, gli arbitri avevano disatteso, riconoscendo la esistenza del collegamento contrattuale;

b) gli arbitri hanno introdotto d'ufficio una condizione giuridica supplementare rappresentata dalla (assenza di) proporzionalità fra i crediti di IMAL ed il danno subito dalla controparte, dal momento che anche tale condizione non era mai stata invocata da ARIAN nel corso dell'intero procedimento;

c) gli arbitri hanno giustificato il ricorso a tale criterio di giudizio, non menzionato espressamente dall'art. 82 del codice svizzero che disciplina l'eccezione di inadempimento, richiamando due articoli di dottrina, senza averli previamente portati a conoscenza delle parti e senza considerare che il principio *iura novit curia* non trova applicazione nell'arbitrato internazionale.

Con tale condotta, dunque, gli arbitri avrebbero impedito a IMAL di esercitare la propria difesa e avrebbero anche violato il principio del contraddittorio, rendendo così



applicabile, oltre al 3° comma, n. 2, dell'art. 840 anche la circostanza ostativa prevista dall'ultimo comma, n. 2), stante la contrarietà del lodo all'ordine pubblico

5. Anche tali censure, peraltro, sono palesemente infondate.

5. 1 Quanto alla contrarietà del lodo all'ordine pubblico è bene chiarire che la norma impedisce la positiva delibazione del lodo straniero se le disposizioni in esso contenute (ossia le statuizioni contenute nella parte dispositiva, suscettibili di produrre effetti giuridicamente rilevanti), e non anche i motivi che sorreggono le disposizioni medesime, sono contrarie all'ordine pubblico, come si desume dal testo letterale della previsione normativa, non diversamente da quanto accade per il riconoscimento delle sentenze straniere secondo il nostro diritto privato internazionale [art. 64 lett. g) della legge 218 del 1995], e anche dalla considerazione che non contrasta con il nostro ordine pubblico un lodo straniero privo di motivazione, avendo l'Italia accettato l'art. VIII della Convenzione di Ginevra del 1961, secondo cui le parti possono concordare di ometterla, sicché, in definitiva, assume rilevanza il dispositivo e gli effetti che ne derivano nell'ordinamento statuale.

Nella specie, le disposizioni contenute nel lodo, come sopra intese, si risolvono nella condanna di IMAL al



risarcimento del danno e, pertanto, non contrastano minimamente con l'ordine pubblico.

5.2 Quanto all'altro motivo di opposizione, conviene premettere che, secondo la S.C., la causa ostativa al riconoscimento del lodo straniero rappresentata dalla violazione dei diritti di difesa deve risolversi nella impossibilità (assoluta) di difesa della parte all'interno del procedimento, dovendo invece essere fatte valere con la impugnazione l'inosservanza di disposizioni processuali, proprie dell'ordinamento straniero applicabile nella fattispecie, che possano comportare limiti all'esercizio dell'attività difensiva, configurandosi, in tal caso, solo un vizio del procedimento arbitrale (cfr. Cass. n. 27734 del 2013; n. 12873 del 2006).

Del resto, la norma in esame impedisce testualmente di dichiarare la esecutività del lodo se la parte nei cui confronti il lodo è invocato (dunque, la parte soccombente) non è stata informata della designazione dell'arbitro o del procedimento arbitrale ovvero - ed è il caso dedotto in giudizio - se *"è stata nell'impossibilità di far valere la propria difesa nel procedimento stesso"*.

Tenuto conto, dunque, delle finalità del giudizio (che non attiene alla revisione della decisione arbitrale, ma unicamente alla eseguibilità nel nostro ordinamento di una decisione privata assunta all'estero e soggetta ad un suo



specifico regime di impugnazione), delle previsioni relative ad altre cause ostative al riconoscimento, e del menzionato insegnamento giurisprudenziale, la circostanza rilevante, nel profilo in esame, attiene alla impossibilità della partecipazione della parte soccombente al processo e del conseguente esercizio della propria difesa, ma non può riguardare il contenuto della decisione arbitrale che è insindacabile, perché soggetto a specifico gravame, salvo il limite rappresentato dalla contrarietà all'ordine pubblico delle disposizioni in essa contenute o dell'oggetto della lite eventualmente inibito al compromesso secondo la legge italiana.

Il lodo straniero, cioè, non può essere favorevolmente deliberato nell'ordinamento italiano, nel profilo in esame, quando alla parte soccombente è stato impedito l'esercizio della difesa in termini processuali, per avere l'arbitro ommesso di informarla su determinati adempimenti, per avere operato discriminazioni in ambito difensivo, concedendo termini per il deposito di memorie o per l'esercizio di facoltà processuali ad una e non all'altra parte, poi soccombente, per non aver rispettato i termini assegnati, pronunciandosi prima della loro scadenza, per aver impedito alla parte di dedurre i mezzi istruttori, e via dicendo e fermo restando che in ogni caso le omissioni procedurali devono risolversi, come ritenuto dalla S.C., nella



impossibilità di difesa della parte soccombente.

Le censure svolte da parte opponente, invece, attengono non al *modus procedendi* del collegio francese, il quale non è stato accusato di aver impedito alla parte di svolgere le proprie difese, con tutte le attività processuali correlate (deposito di memorie, indicazione di mezzi istruttori, produzione di documenti *et similia*), ma di non averne tenuto conto, fondando la propria decisione su un fatto e su argomenti di diritto dei quali non si era discusso nel corso del giudizio, perché mai eccepiti o argomentati dalla parte attrice.

In tal modo, però, ad avviso di questo Collegio, l'opponente finisce per dedurre un vizio della decisione, assimilabile alla extra o ultrapetizione, che investe la motivazione assunta dagli arbitri e che dovrebbe costringere la Corte a entrare nel merito delle difese svolte in giudizio dalle parti e della decisione stessa, per accertare se essa fosse conforme, o meno, alle difese ed eccezioni sollevate dalla parte allora convenuta (come, del resto, da quest'ultima sostenuto nel presente giudizio).

Si chiede, cioè, al giudice della delibazione di accertare un vizio della decisione che doveva invece essere denunciato al giudice della impugnazione.

E, infatti, IMAL si è doluta delle medesime mancanze della decisione arbitrale davanti al giudice della



impugnazione, ossia la corte di Appello di Parigi, la quale, con sentenza in data 18 novembre 2014, le ha disattese, negando che gli arbitri avessero violato il contraddittorio in quanto il principio di proporzionalità non costituiva una nuova condizione per l'esercizio della eccezione di inadempimento, ma rientrava nella valutazione della buona fede che deve sorreggere la eccezione medesima, e IMAL, quanto alle asserite allegazioni fattuali non invocate nel corso del giudizio, era stata posta in condizione di esercitare validamente la propria difesa rispetto alle pretese e ai motivi svolti dalla parte avversaria, fermo restando che gli arbitri non erano obbligati a sottoporre previamente alle parti il ragionamento giuridico che aveva condotto alla decisione.

6. L'opposizione proposta da IMAL deve essere rigettata per le ragioni sopra esposte.

Ritiene, però, la Corte che possano essere valutati sussistenti nella fattispecie in esame gli estremi di cui all'art. 96, 3° comma, c.p.c. (applicabile *ratione temporis* al presente giudizio) per condannare d'ufficio la parte soccombente a pagare alla controparte una somma equitativamente determinata.

Il disposto della norma citata, introdotto per effetto della L. n. 69/2009 di riforma del processo civile, va collocato su un piano distinto ancorché complementare



rispetto a quello di cui al 1° comma che, com'è noto, ha la funzione di ristorare con il risarcimento danni adeguatamente comprovati derivanti da responsabilità processuale aggravata per dolo o colpa grave.

Pur iscrivendosi nello stesso ambito di abuso del processo, infatti, il disposto di cui al 3° comma dell'articolo in esame prevede - a differenza del 1° comma - l'esercizio di un potere officioso che, anche in ragione dell'implicazione dei costi sociali che si ricollegano al coinvolgimento della giurisdizione statale, consente al giudice di valutare, anche in assenza di una specifica domanda di parte, l'opportunità di sanzionare strategie difensive (non già dolose o gravemente colpose ma) a cui (comunque) non è sottesa la diligenza necessaria, strategie in quanto tali foriere per le controparti di pregiudizi ordinariamente ricollegabili all'indebita attivazione dello strumento processuale (pregiudizio patito dalla parte vittoriosa per essere stata costretta a reagire all'iniziativa del tutto ingiustificata dell'avversario, attivandosi ed impiegando il proprio tempo e le proprie energie per le valutazioni preliminari al contrasto processuale, per la scelta del difensore, per le successive consultazioni con lo stesso e per la valutazione della linea difensiva, per il necessario approntamento del materiale difensivo, per la stessa partecipazione al processo quando



imposta o, comunque, intervenuta nell'esercizio delle facoltà processuali etc., attività inevitabilmente sottratte alle ordinarie occupazioni e non compensate in alcun modo, sul piano strettamente tecnico, dalla pronuncia sul rimborso delle spese giudiziali, che riguarda evidentemente la sola rifusione degli oneri economici assunti o sostenuti per la difesa tecnica).

Nella vicenda in oggetto la strategia difensiva assunta dalla società IMAL per opporsi al pagamento delle somme dovute ad ARIAN si è rivelata nella sostanza del tutto defatigatoria per la controparte (come reso ben evidente da eccezioni di nullità della procura alle liti sollevate 'al buio' con la citazione in opposizione, prima ancora di una congrua disamina dell'atto, e cambiate ripetutamente, nel contenuto, in corso di giudizio, finanche con la memoria di replica, nonostante non sia mai stata revocata in dubbio la certezza della provenienza dell'atto da consiglieri di amministrazione e legali rappresentanti della società straniera, o, ancora, da motivi di opposizione volti alla critica del contenuto della decisione arbitrale, in palese contrasto con le differenti finalità del giudizio di delibazione), che si è vista costretta prima a ricorrere ad un procedimento monitorio e poi a resistere all'opposizione solo per conseguire quanto pacificamente in suo diritto, come, del resto, confermato dal giudice della impugnazione.



Nel caso in esame, il *quantum* di indebito coinvolgimento in una lite inutile e defatigatoria si è prolungato per quasi due anni: tenuto conto del caso concreto, così come sinteticamente delineato nel contesto della presente decisione, si stima equa una somma riparatoria in linea con il carico delle spese processuali, pari a € 25.000, importo che, quindi, viene posto a carico dell'opponente ai sensi e per gli effetti di cui al 3° comma dell'art. 96 c.p.c. in aggiunta alla condanna alla rifusione delle spese di lite in favore della controparte, spese liquidate come in dispositivo sulla base del valore della causa, delle questioni trattate e dell'attività svolta.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza disattesa,

rigetta l'opposizione e condanna IMAL s.r.l. a rifondere ad ARIAN SINA INC. le spese di lite che liquida in euro 25.204,00, oltre spese generali 15% e accessori di legge, e a pagarle, a titolo di risarcimento del danno ex art. 96, 3° comma, c.p.c., la ulteriore somma di euro 25.000,00.

Così deciso nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 5 aprile 2016

Il Presidente
F. Casari

L'est.
Parisoli

